

## **POLIZZA DI ASSICURAZIONE**

# **RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI PER COLPA GRAVE**

stipulata tra

(il Contraente)

.....

e

(Società)

UNIPOLSAI

Periodo di assicurazione: dalle ore 24.00 del 31.10.2024  
alle ore 24.00 del 31.10.2028 S.T.R.

rateazione annuale al 31.10 di ogni anno

## INDICE

DEFINIZIONI _____	4
<b>NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO _____</b>	<b>6</b>
Art. 1 - Altre assicurazioni _____	6
Art. 2 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio _____	6
Art. 3 - Durata della polizza – Recesso _____	6
Art.4 - Recesso in caso di sinistro - Rinuncia _____	6
Art. 5 - Oneri fiscali _____	6
Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione _____	6
Art. 7 - Foro competente _____	6
Art. 8 - Interpretazione del contratto e rinvio alle norme di legge _____	6
Art. 9 - Dichiarazioni inesatte del Contraente _____	6
Art. 10 - Variazione del rischio _____	7
Art. 11 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio _____	7
Art. 12 - Forma delle comunicazioni _____	7
Art. 13 - Coassicurazione e Delega _____	7
Art. 14 - Clausola Broker _____	7
<b>RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI – COLPA GRAVE _____</b>	<b>8</b>
Art. 15 - Oggetto dell'assicurazione: Responsabilità Civile Patrimoniale _____	8
Art. 16 - Responsabilità Civile verso Terzi _____	8
Art. 17 - Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile _____	8
Art. 18 - Attività di rappresentanza _____	8
Art. 19 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi _____	8
Art. 20 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale _____	9
Art. 21 - Limiti di Indennizzo - Franchigia _____	9
Art. 22 - Rischi esclusi dall'assicurazione _____	9
Art. 23 - Inizio e termine della garanzia (periodo di efficacia retroattiva e postuma) _____	10
Art. 24 - Estensione territoriale _____	10
Art. 25 - Persone non considerate terzi _____	10
Art. 26 - Cessazione dell'assicurazione _____	10
Art. 27 - Vincolo di solidarietà _____	10
Art. 28 - Sinistri in serie _____	10
Art. 29 Estensione Responsabilità civile per danni materiali e corporali verso terzi (facoltativa, operante se versato il relativo premio) _____	10
Art. 30 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008 _____	11
Art. 31 - Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012) _____	11
Art. 32 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003 e normativa privacy. _____	11
Art. 33 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali _____	11
Art. 34 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro _____	12
Art. 35 - Copertura a “Secondo Rischio” _____	12
Art. 36 - Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Tecnici _____	12
Art. 36.1 - Definizione Addizionale _____	12
Art. 36.2 - Clausola integrativa all' “Oggetto dell'Assicurazione” _____	12
Art. 36.3 - Esclusioni Addizionali _____	12
Art. 36.4 - Condizioni Aggiuntive _____	13
Art. 37 - Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Legali _____	13

---

Art. 37.1 - Definizione Addizionale _____	13
Art. 37.2 - Clausola integrativa all' "Oggetto dell'Assicurazione" _____	13
Art. 38 - Estensione di copertura alla responsabilità civile professionale per Attività Istituzionali svolte dai dipendenti al di fuori dell'orario di servizio. ( facoltativa, operante se versato il relativo premio) _____	14
Art. 38.1 - Definizione Addizionale _____	14
Art. 38.2 - Clausola integrativa all' "Oggetto dell'Assicurazione" _____	14
Art. 39 - Firma elettronica _____	15
Art. 40 - Ecologia e ambiente _____	15
Art. 41 – Attività svolta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 36/2023 _____	15
Art. 42 – Disciplina delle adesioni attraverso piattaforma on-line _____	15
Art. 43 - Garanzia ultrattiva (facoltativa) _____	15
Art. 44 - Calcolo del premio _____	15
Art. 44.1. – Premio annuo lordo minimo _____	15
Art. 44.2. - Premio annuo lordo minimo addizionale per Attività Istituzionali al di fuori dell'orario di servizio _____	16
Art. 44.3. - Premio annuo lordo minimo addizionale per estensione di cui all'art. 31 Rc per danni materiali e corporali verso terzi _____	16
Art. 44.4. - Premio annuo lordo minimo addizionale per estensione di cui all'art. Art. 46 - Garanzia ultrattiva _____	16

Questa assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”.

Si vedano le definizioni che seguono.

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

### ENTE DI

APPARTENENZA: il Comune, l'Unione dei Comuni, il Consorzio tra Comuni, la Comunità di Valle, l'A.S.U.C. Amministrazione Separata Usi Civici, le Comunità Montane, le Aziende Speciali, il B.I.M., il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., ovvero l'Ente con il quale il **Dipendente/amministratore** abbia un rapporto di servizio o un mandato.

### CONTRAENTE/ ASSICURATO:

Il singolo **Dipendente/Amministratore**, così come definito.

### DIPENDENTE:

qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'**Ente di appartenenza** o sia a questo collegata da rapporto di lavoro o servizio anche quando comandata presso Enti o comandata da parte di altri Enti o utilizzata in convenzione, a reggenza o a scavalco servizi o messa a disposizione o distaccata, compresi i lavoratori socialmente utili.

### AMMINISTRATORE:

qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'**Ente di appartenenza** in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso;

### ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione.

### DELEGATARIA:

l'Impresa Assicuratrice che emette e gestisce il contratto anche a nome delle Coassicuratrici.

### POLIZZA:

il documento che prova l'assicurazione.

### PREMIO:

la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici.

### SINISTRO:

si configura un **Sinistro** quando l'**Assicurato**, per la prima volta nel corso del **Periodo di Assicurazione**, riceve una **richiesta di risarcimento** per la quale è prestata l'assicurazione .

### RICHIESTA DI RISARCIMENTO:

- qualsiasi procedimento giudiziario intentato contro l'**Assicurato** al fine di imputare allo stesso una responsabilità, con esplicita richiesta di risarcimento economico;  
- qualsiasi richiesta scritta pervenuta all'**Assicurato** con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;

### DANNO:

qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

### DANNI MATERIALI:

il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.

### PERDITE

### PATRIMONIALI:

il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di **Danni**

**Materiali.**

RESPONSABILITÀ  
CIVILE:

la responsabilità che possa gravare sull'**Assicurato** nel corso dell'esercizio delle sue funzioni ed attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per **Perdite Patrimoniali** arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.

RESPONSABILITÀ  
AMMINISTRATIVA:

la responsabilità gravante sull'**Assicurato** che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione**, abbia cagionato una **Perdita Patrimoniale** alla **Pubblica Amministrazione** o allo Stato.

RESPONSABILITÀ  
AMMINISTRATIVA -  
CONTABILE:

la **Responsabilità Amministrativa** sopra definita, gravante sull'**Assicurato** quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

INDENNIZZO:

la somma dovuta dagli **Assicuratori** in caso di **Sinistro**.

FRANCHIGIA:

l'importo fisso dell'indennizzo che rimane a carico del Contraente/Assicurato.

MASSIMALE:

la massima esposizione degli **Assicuratori** per ogni **Sinistro**.

DURATA DEL  
CONTRATTO:

il periodo che ha inizio e termine alle date indicate nel frontespizio della polizza.

PERIODO DI  
ASSICURAZIONE:

il **Periodo di Assicurazione** corrisponde separatamente a ciascuna annualità della **Durata del Contratto**, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo **Periodo di Assicurazione** ha effetto alla data e all'ora d'inizio della **Durata del Contratto**.

PERIODO DI  
EFFICACIA:

il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della **Durata del Contratto**.

## **NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO**

### **Art. 1 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato è esonerato dal comunicare agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

### **Art. 2 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

### **Art. 3 - Durata della polizza – Recesso**

La presente polizza ha durata di 4 (quattro) anni, con scadenze annuali poste al 31.10 di ogni anno.

Il Contraente ha la facoltà di recedere dall'assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 3 (tre) mesi.

### **Art.4 - Recesso in caso di sinistro - Rinuncia**

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

### **Art. 5 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

### **Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione**

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

### **Art. 7 - Foro competente**

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono. In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede il Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

### **Art. 8 - Interpretazione del contratto e rinvio alle norme di legge**

Si conviene che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 9 - Dichiarazioni inesatte del Contraente**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C..

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente. La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente assicurazione.

**Art. 10 - Variazione del rischio**

Il Contraente/Assicurato comunicherà per iscritto all'Assicuratore ogni mutamento che comporti un cambiamento o un aggravio del rischio coperto dalle garanzie prestate dalla presente polizza.

Le Modifiche rilevanti o gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente polizza, ai sensi e per gli effetti del Codice civile.

In caso di aggravamento del rischio, l'Assicuratore avrà inoltre il diritto di recedere dalla presente polizza ai sensi dell'art. 1898 C.C.

L'Assicuratore rinuncia invece alla facoltà di recesso in caso di diminuzione del rischio di cui all'art. 1897 C.C.

Se, durante il periodo di assicurazione, ha luogo una delle Modifiche rilevanti, la copertura fornita in base alla presente polizza si applicherà esclusivamente agli atti illeciti commessi prima della data effettiva della Modifica rilevante.

**Art. 11 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio**

La Società all'accensione del contratto ed entro 60 giorni dalla scadenza annuale di polizza, si impegna a fornire al Contraente/Assicurato il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente/Assicurato mediante la piattaforma on-line e/o supporto informatico e/o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente/Assicurato di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

**Art. 12 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni del Contraente/Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, email, pec, o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto, indirizzato alla Società oppure al Broker al quale il Contraente/Assicurato ha conferito incarico per la gestione della polizza.

**Art. 13 - Coassicurazione e Delega**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese indicate nel riparto allegato.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.

La Spettabile ....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile ....., la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza alla presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente/Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 del C.C., essendo tutte le Imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o di raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

**Art. 14 - Clausola Broker**

Broker incaricato per la gestione della presente polizza è RTI Inser Spa – Willis Italia Spa

Il Contraente/Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato RTI Inser Spa – Willis Italia Spa sono in misura del 1.36%.

## **RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI – COLPA GRAVE**

### **Art. 15 - Oggetto dell'assicurazione: Responsabilità Civile Patrimoniale**

#### **Art. 16 - Responsabilità Civile verso Terzi**

- a) L'Assicurazione è prestata per la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.
- b) La garanzia di cui al comma a) comprende le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
- c) Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'**Assicurato** rimane l'obbligo degli **Assicuratori** a tenere indenni gli eredi da **Sinistri** conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'**Assicurato** durante il **Periodo di Efficacia** come definito, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge.

#### **Art. 17 - Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile**

- a) Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne l'**Assicurato** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per **Perdite Patrimoniali** cagionate alla **Pubblica Amministrazione** e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla **Pubblica Amministrazione** in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.
- b) La garanzia è estesa all'azione di rivalsa esperita dalla **Pubblica Amministrazione** che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate dall'**Assicurato** stesso, da solo o in concorso con altri.
- c) Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'**Assicurato** rimane l'obbligo degli **Assicuratori** a tenere indenni gli eredi da **Sinistri** attinenti ad azioni di rivalsa da parte della **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di comportamenti colposi posti in essere dall'**Assicurato** durante il **Periodo di Efficacia** come definito, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge e le condizioni e norme di questa polizza.

#### **Art. 18 - Attività di rappresentanza**

L'Assicurazione vale altresì per le cariche ricoperte e gli incarichi svolti dai singoli **Assicurati**, anche a titolo gratuito:

- in rappresentanza, su nomina o designazione dell'Ente di appartenenza in organi di gestione o di indirizzo di Enti (comprese Agenzie e Cassa Antincendi), Aziende, Istituzioni, Organismi pubblici, Fondazioni, Società pubbliche o private o forme associative di Enti locali (tra cui i Consorzi);
- in rappresentanza, su nomina o designazione del Consiglio delle autonomie locali o dei rispettivi organi o del Consorzio dei Comuni trentini in organi di gestione o di indirizzo di Enti (comprese Agenzie e Cassa Antincendi), Aziende, Istituzioni, Organismi pubblici, Fondazioni, Società pubbliche o private o forme associative di Enti locali (tra cui i Consorzi);
- nei Comitati di indirizzo o nei Consigli di amministrazione di società in house partecipate dall'Ente di appartenenza dell'Assicurato.

#### **Art. 19 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi**

L'Assicurazione comprende le **Perdite Patrimoniali** sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

**Art. 20 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale**

L'Assicurazione comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

**Art. 21 - Limiti di Indennizzo - Franchigia**

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del **massimale di € 5.000.000,00 per ciascun sinistro con il limite di:**

- € 1.750.000,00 per singola persona fisica di cui alle categorie A) Sindaco, Assessori, Presidente di Comunità, di B.i.m., di A.S.U.C., Membri del Cda B) Consiglieri, Presidente del Consiglio, Presidenti circoscrizionali, C) Segretario e/o Dirigenti e Direttori D) Responsabili Atti Gestionali, E) Responsabili Atti Gestionali dell'ufficio tecnico e/o progettisti dipendenti;

- € 1.000.000,00 per singola persona fisica di cui alla categoria f) Dipendenti.

In caso di corresponsabilità tra più **Assicurati** nello stesso **Sinistro**, gli **Assicuratori** risponderanno fino e non oltre il massimale indipendentemente dal numero degli **Assicurati** coinvolti.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una **franchigia a carico dell'Assicurato di € 200,00**.

**Art. 22 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'Assicurazione non vale per i **Sinistri** relativi a:

- a) **Danni Materiali** di qualsiasi tipo salvo quanto precisato all'Art. 36.2 e salvo che venga scelta l'estensione di cui all'Art. 29;
- b) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra **Assicurato** ed **Ente di Appartenenza** dell'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- c) azioni od omissioni imputabili all'**Assicurato** a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- d) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- e) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la **Responsabilità Civile** di cui al D. Lgs 209/2005 – Titolo X;
- f) richieste di risarcimento già note all'**Assicurato** prima della data d'inizio della **Durata del Contratto**;
- g) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato, salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione, e sia stata dimostrata con sentenza della Corte dei Conti la colpa grave dell'Assicurato;

nonché per i **Danni**:

- h) derivanti da sviluppo comunque in corso, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- i) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- j) derivanti dal mancato raggiungimento delle finalità o degli obiettivi perseguiti dall'Ente di appartenenza.

Inoltre sono esclusi:

- l) **Esclusione OFAC – Sanzioni Internazionali** Le parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America;
- m) **Territorial Exclusion Clause** La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la

stessa eventualmente prevista nelle condizioni di assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: Territorio di Crimea, Bielorussia, Russia. Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all'interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo.

#### **Art. 23 - Inizio e termine della garanzia (periodo di efficacia retroattiva e postuma)**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da Amministratori, Dipendenti purché tali richieste siano regolarmente denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo (garanzia retroattiva illimitata).

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei cinque anni successivi alla cessazione del presente contratto di assicurazione, purché gli stessi siano afferenti a fatti o eventi dannosi occorsi durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo di garanzia retroattiva, e sempre che l'Assicurato non abbia successivamente stipulato altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi (garanzia postuma)

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione della durata del contratto, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro.

#### **Art. 24 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per i **Sinistri** derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

#### **Art. 25 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'**Assicurato** e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'Art 18 che precede.

#### **Art. 26 - Cessazione dell'assicurazione**

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 23 della presente polizza, l'assicurazione termina in caso di cessazione dell'**Assicurato** dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

#### **Art. 27 - Vincolo di solidarietà**

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'**Assicurato**. In caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, gli **Assicuratori** risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'**Assicurato** stesso.

#### **Art. 28 - Sinistri in serie**

In caso di **Sinistri** in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di **Danni** a più persone, la data in cui ha luogo il primo **Sinistro** regolarmente denunciato agli **Assicuratori** sarà considerata come data di tutti i successivi **Sinistri**, seppur notificati all'**Assicurato** in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.

#### **Art. 29 Estensione Responsabilità civile per danni materiali e corporali verso terzi (facoltativa, operante se versato il relativo premio)**

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità amministrativa e amministrativo-contabile per danni

cagionati dall'Assicurato all'ente di appartenenza, allo Stato e alla Pubblica amministrazione in genere a seguito di danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, all'Ente di appartenenza, allo Stato e alla Pubblica amministrazione in conseguenza di un fatto accidentale di cui l'assicurato debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

La presente estensione prevede un massimale per sinistro e per anno di € 100.000,00.

### **Art. 30 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008**

Sempre che l'Assicurato sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'Assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dall'Assicurato in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o "Dirigente" e/o "Preposto" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura é pienamente operante anche a favore di quegli Assicurati che non abbiano seguito un idoneo corso, nel caso in cui tale corso non venga loro richiesto nell'ambito del medesimo decreto legislativo 81/2008.
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 31 - Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012)**

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l'Assicurato deve rispondere – incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

### **Art. 32 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003 e normativa privacy.**

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate dall'Assicurato a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi.

Sono comprese modifiche e integrazioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, quali il Regolamento UE 679/2016 – GDPR e il D.Lgs. 101/2018.

### **Art. 33 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali**

Gli Assicuratori assumono fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in polizza per il **Danno** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del **Massimale** di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi concordemente designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**Art. 34 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

In caso di **Sinistro** quale definito in questa polizza, l'**Assicurato** deve farne denuncia per iscritto alla Società al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il **Periodo di Assicurazione** comporta la perdita del diritto dell'**Assicurato** all'**Indennizzo**.

Resa la denuncia, l'**Assicurato** è tenuto a fornire agli **Assicuratori** tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto degli **Assicuratori**, l'**Assicurato** non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare **Danni**, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

**Art. 35 - Copertura a “Secondo Rischio”**

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi **Danni**, l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a “secondo rischio”, cioè a coprire quella parte dei **Danni** e delle spese che eccederà quanto pagato da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del **Massimale** stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute.

**Art. 36 - Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Tecnici**

Nel caso in cui l'**Assicurato**, così come definito, fosse un **Dipendente Tecnico** come di seguito definito, l'esclusione di cui all'Articolo 22 a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

**Art. 36.1 - Definizione Aggiuntiva****Dipendente Tecnico:**

qualsiasi **Dipendente**, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze o che abbia un rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione** e che svolge attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della **Pubblica Amministrazione**, compresa la predisposizione e sottoscrizione del progetto, la direzione e/o la sorveglianza e/o l'esecuzione dei lavori, e/o esecuzione del collaudo statico dell'opera, e comprese le attività inerenti il ruolo di RUP, Responsabile del Procedimento, Responsabile di progetto, o il personale di supporto.

**Art. 36.2 - Clausola integrativa all' “Oggetto dell'Assicurazione”**

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** e **Danni Materiali** involontariamente cagionati a terzi, allo Stato, ed alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di **Dipendente Tecnico** come definito.

La garanzia si intende altresì estesa a coprire la **Responsabilità Amministrativa - Contabile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate allo Stato, e alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di **Dipendente Tecnico** come definito.

**Art. 36.3 - Esclusioni Aggiuntive**

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- a) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del **Dipendente Tecnico** o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;

**Art. 36.4 - Condizioni Aggiuntive**

L'Assicurazione si intende operante anche per i **Sinistri** derivanti da:

- a) consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- b) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal d.lgs. n. 50/2016, dal D.Lgs. 36/2023 e s.m. e/o integrazioni;
- c) l'attività di responsabile unico del progetto, responsabile unico del procedimento di cui al D.Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 36/2023 e s.m. e/o integrazioni;
- d) le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli **Assicurati** in funzione di:
  - 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o "Dirigente" e/o "Preposto" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
  - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) L'assicurazione è prestata anche per l'attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, assistenza, supervisione ed esecuzione di lavori pubblici (art. 61 L.P. 26/93), comprese le collegate attività amministrative, eseguite da dipendenti dell'Ente Contraente. Attività di geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- f) La garanzia vale altresì per i danni subiti dalle opere progettate nonché da quelle sulle quali vengono svolti, o si sono svolti, i lavori oggetto della progettazione, costruzione, ristrutturazione, restauro e manutenzione, solo se conseguenti a rovina totale od a gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata. Per quanto previsto dal presente articolo l'Ente Contraente è considerato terzo;
- g) certificatore energetici, così come definiti dal D.L. 192/2005 Leggi regionali attuative;
- h) dipendenti tecnici che rilasciano attestazioni di conformità di beni immobili alle risultanze catastali ai sensi dell'art. 29 comma 1bis della Legge 52/1985 ai fini della alienazione dei cespiti;
- i) attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente Contraente;

**Art. 37 - Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Legali**

Nel caso l'**Assicurato**, così come definito, fosse un **Dipendente Legale** come di seguito definito, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

**Art. 37.1 - Definizione Addizionale****Dipendente Legale:**

qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione**.

**Art. 37.2 - Clausola integrativa all' "Oggetto dell'Assicurazione"**

La garanzia di cui alla presente polizza è prestata per coprire la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionati a terzi, allo Stato, ed alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni in qualità di **Dipendente Legale** come definito.

La garanzia si intende altresì estesa per coprire la **Responsabilità Amministrativa – Contabile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionati allo Stato, e alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di **Dipendente Legale** come definito.

La garanzia è estesa alla copertura dell'attività svolta dai dipendenti che esercitano la professione di avvocato così come prevista dall'art. 1 del DM 22/09/2016 "Oggetto dell'assicurazione a copertura della

responsabilità civile professionale” .

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si precisa quindi che l'estensione della polizza per la copertura della responsabilità dell'avvocato nello svolgimento della sua attività viene estesa e riguarda:

- tutti i tipi di danno, patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro; danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi; i danni causati ai clienti e ai terzi anche per colpa grave, nonché per fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali;
- l'attività assicurata, a titolo esemplificativo e non limitativo, riguarda quella di rappresentanza e difesa, gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'attività di deposito telematico degli atti processuali, la consulenza e l'assistenza stragiudiziali, la redazione di pareri e contratti, le mediazioni e le negoziazioni assistite.

### **37.3 - Limiti di indennizzo – Franchigia**

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 21, l'Assicuratore sarà tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'Assicurato.

### **37.4 - Clausola integrativa dell'art. 23 Inizio e termine della garanzia (periodo di efficacia retroattiva e postuma)**

L'assicurazione, limitatamente agli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza, è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei 10 anni successivi alla cessazione dell'attività purché gli stessi siano afferenti a fatti o eventi dannosi occorsi durante il periodo di validità dell'assicurazione stessa, compreso, il periodo di efficacia retroattiva della garanzia (garanzia postuma).

### **37.5 - Clausola integrativa dell'art. 27 Vincolo di solidarietà**

A parziale modifica dell'art. 27 la copertura della responsabilità, come previsto dall'art. 1 del DM 22/09/2016, è prestata, anche in caso di responsabilità solidale con altri soggetti assicurati e non, per l'intero, salvo il diritto di regresso da parte dell'Assicuratore nei confronti dei condebitori solidali.

### **Art. 38 - Estensione di copertura alla responsabilità civile professionale per Attività Istituzionali svolte dai dipendenti al di fuori dell'orario di servizio. ( facoltativa, operante se versato il relativo premio)**

Nel caso l'Assicurato, così come definito, svolgesse **Attività Istituzionali al di fuori dell'orario di servizio** come di seguito definite, autorizzate dall'ente di appartenenza in base alle disposizioni vigenti, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

#### **Art. 38.1 - Definizione Aggiuntiva**

**Attività Istituzionali al di fuori dell'orario di servizio:**

- 1) partecipazioni a Commissioni di collaudo di opere o lavori pubblici (o privati realizzati mediante finanziamento pubblico o da parte di Società partecipate pubbliche) per conto di altri Enti (pubblici o privati)
- 2) altri incarichi conferiti da altri Enti (pubblici, privati finanziati da una Pubblica Amministrazione, Società a partecipazione pubblica) per consulenze o per partecipazioni a Commissioni di gara o di concorso o ad altre Commissioni presso l'Ente conferente e in generale prestazioni occasionali per collaborazioni o consulenze su incarico di altri soggetti diversi dall'Ente di appartenenza.

#### **Art. 38.2 - Clausola integrativa all' "Oggetto dell'Assicurazione"**

La garanzia di cui alla presente polizza è prestata per coprire la **Responsabilità Civile** derivante all'Assicurato per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi, allo Stato, ed alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commesse nell'esercizio delle sue funzioni in qualità di **Dipendente** che svolge **Attività Istituzionali al di fuori dell'orario di servizio** come definito.

La garanzia si intende altresì estesa per coprire la **Responsabilità Amministrativa – Contabile** derivante all'Assicurato per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate allo Stato, e alla **Pubblica**

**Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commesse nell'esercizio delle sue funzioni in qualità di **Dipendente** che svolge **Attività Istituzionali al di fuori dell'orario di servizio** come definito.

**Art. 39 - Firma elettronica**

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica ai sensi della normativa vigente (Codice dell'Amministrazione Digitale). Laddove applicabile il D.P.C.M. 22/02/2013, la garanzia è altresì operante per la responsabilità derivante dall'utilizzo della firma grafometrica di cui al citato decreto.

**Art. 40 - Ecologia e ambiente**

L'assicurazione è operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle perdite patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di norme e di leggi. L'assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.

**Art. 41 – Attività svolta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 36/2023**

L'assicurazione si estende anche alle responsabilità che gravino sull'assicurato ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile per le perdite patrimoniali derivanti da violazione, errata applicazione o interpretazione del D.Lgs. 50/2016, del D.Lgs. 36/2023 e di ogni altra norma correlata ai citati Decreti e alle procedure affidamento di contratti pubblici. La garanzia comprende quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del citato D.Lgs. 50/2016, come integrato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 76/2020, nonché quanto previsto dall'art. 18 comma 9 del D. Lgs. 36/2023. La garanzia comprende inoltre l'attività di commissario di gara svolta in favore dell'ente di appartenenza. L'estensione non comprende i danni materiali e il corrispettivo contrattuale previsto dall'obbligazione disattesa o le somme a tale titolo riconosciute mediante accordo extragiudiziale o a seguito di sentenza passata in giudicato, né le penali contrattuali.

**Art. 42 – Disciplina delle adesioni attraverso piattaforma on-line**

Il Contraente/Assicurato potrà sottoscrivere la polizza accedendo alla piattaforma on-line, messa a disposizione dalla Società, attraverso apposito login e password.

Il Contraente/Assicurato una volta entrato nella piattaforma on-line, provvederà ad inserire i propri dati personali, scegliere la copertura adatta alla propria posizione e procedere con il pagamento del premio e la sottoscrizione della polizza.

**Art. 43 - Garanzia ultrattiva (facoltativa)**

Viene concessa all'Assicurato la facoltà di richiedere alla Società, previo pagamento di un premio aggiuntivo di € 500,00, di poter estendere il periodo di postuma previsto dall'art. 23 comma 2 di un ulteriore periodo di 5 anni.

L'assicurazione sarà pertanto operante per i sinistri denunciati alla Società nei dieci anni successivi alla cessazione del presente contratto di assicurazione, purché gli stessi siano afferenti a fatti o eventi dannosi occorsi durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo di efficacia retroattiva della garanzia, e sempre che l'Assicurato non abbia successivamente stipulato altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione della durata del contratto, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro.

**Art. 44 - Calcolo del premio**

**Art. 44.1. – Premio annuo lordo minimo**

CATEGORIE		PREMIO ANNUO LORDO PROCAPITE
a)	Sindaco, Assessori, Presidente di Comunità, di B.i.m., di A.S.U.C., Membri del Cda	€ ..... *

b)	<b>Consiglieri, Presidente del Consiglio, Presidenti circoscrizionali</b>	€ ..... *
c)	<b>Segretario e/o Dirigenti e Direttori</b>	€ ..... *
d)	<b>Responsabili Atti Gestionali:</b> vi sono ricompresi i Capi ufficio amministrativi, gli avvocati, i dipendenti tecnici con indennità per lo svolgimento di attività tecnica inferiore ad € 2.000,00, il personale con area direttiva	€ ..... *
e)	<b>Responsabili atti gestionali dell'ufficio tecnico e/o progettisti dipendenti:</b> risultano inclusi i Capi Ufficio Tecnici (quindi quelli dei servizi viabilità, reti, gestioni strade e parchi, mobilità, edilizia pubblica, gestione fabbricati), i dipendenti tecnici con indennità per lo svolgimento di attività tecnica superiore ad € 2.000,00	€ .....*
f)	<b>Dipendenti:</b> tutti gli altri dipendenti	€ .....*

**Art. 44.2. - Premio annuo lordo minimo aggiuntionale per Attività Istituzionali al di fuori dell'orario di servizio**

CATEGORIE		PREMIO ANNUO LORDO PROCAPITE
1)	partecipazioni a Commissioni di collaudo di opere o lavori pubblici (o privati realizzati mediante finanziamento pubblico o da parte di Società partecipate pubbliche) per conto di altri Enti (pubblici o privati)	€ .....*
2)	altri incarichi conferiti da altri Enti (pubblici, privati finanziati da una Pubblica Amministrazione, Società a partecipazione pubblica) per consulenze o per partecipazioni a Commissioni di gara o di concorso o ad altre Commissioni presso l'Ente conferente e in generale prestazioni occasionali per collaborazioni o consulenze su incarico di altri soggetti diversi dall'Ente di appartenenza.	€ .....*

**Art. 44.3. - Premio annuo lordo minimo aggiuntionale per estensione di cui all'art. 29 Rc per danni materiali e corporali verso terzi**

CATEGORIE		PREMIO ANNUO LORDO PROCAPITE
1)	Tutte le categorie	€ .....*

\* Premio minimo annuo lordo

**Art. 44.4. - Premio annuo lordo minimo aggiuntionale per estensione di cui all'art. Art. 43 - Garanzia ultrattiva**

CATEGORIE		PREMIO ANNUO LORDO PROCAPITE
1)	Tutte le categorie	€ 500,00

\* Premio minimo annuo lordo

**Modalità operative**

-Nel caso in cui l'assicurato sia dipendente presso più Enti e svolga attività diverse, il premio da pagare sarà quello relativo all'attività che prevede il premio maggiore.

-Nel caso in cui l'assicurato sia dipendente e amministratore, dovrà pagare il premio sia da dipendente che quella da amministratore.

-Nel caso in cui l'assicurato sia eletto amministratore presso più Enti dovrà corrispondere il premio riferito a ciascuna carica ricoperta.

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETA'

.....